



VERBALE RIUNIONE STRAORDINARIA

L'anno duemilaventicINQUE, il giorno 21 del mese di maggio alle ore 17,00, si sono riuniti in Sassari, alla via W. Frau 12 i signori:

SARA CUZZUPOLI
SILVIA ALIVESI
SIMONE MELI
AMALIA MARIA ANTONIETTA FURINO
STEFANO ALIVESI
SIMONE DESOGUS
MARIA RITA CARTA

per discutere sul seguente Ordine del Giorno:

ADEGUAMENTO STATUTO POST SEGNALAZIONE DA PARTE DEL RUNTS (Codice Pratica RUNTS n. TSFO-01_002020840, Repertorio RUNTS 154072 - Prot. RAS n. 0009792 del 09/05/2025. Richiesta integrazioni) e successiva registrazione aggiornata dello statuto.

Assume la Presidenza ai sensi dello Statuto la Sig.ra Sara Cuzzupoli la quale constata e fa constatare la regolarità della seduta, dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare sull'ordine del giorno.

Si delibera unanimemente che lo statuto e le informazioni inserite nella piattaforma di iscrizione al RUNTS, verranno integrate/modificate/eliminate, secondo quanto appreso dalla notifica del RUNTS, in riferimento alla normativa del CODICE DEL TERZO SETTORE.

La presidente provvederà a inviare la dichiarazione sostitutiva richiesta dall'ufficio entro i 30 gg a partire dalla data di ricezione (9/05/2025), nella quale verranno elencate le modifiche discusse e apportate nella presente riunione straordinaria.

La Presidente dà atto che non vi è nulla altro da discutere o deliberare, e risultando esauriti gli argomenti all'ordine del giorno e nessuno chiedendo la parola, alle ore 18,00 la riunione viene sciolta, previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Si allega copia dello Statuto.

Il Presidente
Sara Cuzzupoli

Il Segretario
Simone Meli



STATUTO MUSICAMENTE APS

ART. 1 DENOMINAZIONE

A norma dell'art.36 e seguenti del Codice Civile, si è costituita la APS "Musicamente", libera, apartitica, apolitica e senza scopo di lucro. È disciplinata dal presente statuto e agisce nel rispetto del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni), nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 2 SEDE LEGALE

La sede legale in cui verranno conservati i libri associativi, l'atto costitutivo e lo statuto è sita in via Walter Frau n.12, Sassari.

ART. 3 DURATA E SCIoglimento

La durata dell'Associazione è illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli associati secondo le modalità previste dal presente Statuto.

ART. 4 SCOPO DELL'ASSOCIAZIONE

L'associazione esercita le proprie attività nell'ambito di quelle previste dall'art. 5 del D.Lgs. n.117/2017 e succ. mod.

1. L'Associazione si ispira ai principi di solidarietà, democrazia e pluralismo e persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. L'Associazione si propone di:

- formare, attraverso la selezione di persone con appropriate attitudini, un gruppo che si occupi di educazione e promozione del benessere sociale nell'ottica dell'educazione permanente;
- svolgere qualsiasi tipo di attività educativa formativa e ricreativa volta ai soci e non soci, promuovendo attività di formazione;
- Promuovere la musica come "Pratica Sociale", trasmettendo la cultura musicale ed artistica come un bene per la persona ed un valore sociale;
- Promuove il benessere della comunità attraverso la diffusione di attività culturali educative e ricreative nel mondo dell'infanzia, dei giovani e degli adulti fino all'anzianità;
- Sostiene l'inclusione sociale rimuovendo le discriminazioni e supportando le fasce sociali più deboli;
- proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile;



L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. n.117/2017 e succ. mod., esercita anche attività diverse, a condizione che lo Statuto lo consenta e siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti stabiliti dalla normativa vigente.

ART. 5 ATTIVITA'

L'associazione è un Ente non commerciale e, per il raggiungimento dei suoi fini, intende perseguire attività in linea con l'art. 5 del codice del terzo settore.

Tra le attività di interesse generale effettivamente esercitate:

Educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (D) in particolare: 1. corsi di formazione e aggiornamento per educatori/trici e insegnanti che operino nel mondo dell'educazione in contesti pubblici e privati; 2. corsi di musica per bambini, ragazzi e adulti di ogni età che abbiano come focus il benessere e la crescita della persona nell'ottica di educazione permanente. Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, anche editoriali, di promozione ed diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (I) 1. Attivare iniziative musicali e culturali, anche in collaborazione con altri Enti e/o Associazioni e/o Scuole, nella sfera dell'aggregazione sociale e del tempo libero, per la promozione della persona e della qualità della vita; 2. Organizzare manifestazioni musicali per le scuole, per gli anziani e per le associazioni di volontariato operando nella sfera dell'emarginazione, del disadattamento e della disabilità; 3. Attività di sostegno alla genitorialità (laboratori di musica e relazione con famiglie), laboratori gruppalì con approcci musicoterapici e arteterapici per il sostegno di bambini, ragazzi e adulti senza o con disabilità; 4. Attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, concerti lezione; 5. pubblicazioni editoriali digitali gratuite di supporto alle finalità sopra indicate; Formazione extra scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (L). 1. L'associazione propone gran parte della sua offerta educativo formativa in orario extra scolastico, per i bambini e ragazzi con attività di supporto al successo scolastico, utilizzando metodologie didattiche musicali molto utili al miglioramento dei deficit di apprendimento o problemi di condotta; 2. Uso della Didattica inclusiva: Utilizza metodologie che tengano conto di stili di apprendimento diversi (visivo, uditivo, pratico). 3. Progetti interdisciplinari: Integra diverse materie per rendere l'apprendimento più coinvolgente; 4. attività di formazione genitoriale: Workshop e incontri per migliorare il coinvolgimento delle famiglie nella vita scolastica e extrascolastica dei propri figli, sensibilizzando alla cura della relazione,

all'ascolto, a buone pratiche dello "stare con", che riteniamo siano i fondamenti grazie ai quali si possa realmente contrastare i fenomeni di bullismo e cyberbullismo tra i bambini e ragazzi. Per questo l'associazione attua Patti educativi di comunità tra scuole, enti locali, aziende, associazioni e famiglie, per creare una rete di supporto. Promuove l'educazione non formale con attività educative in contesti informali, come biblioteche o centri di quartiere. Per quanto concerne le attività diverse esercitate (art. 6 d.lgs. 117/2017, codice ISTAT 855), l'associazione può offrire a terzi che lo richiedano altri servizi di istruzione (es. corsi di formazione su richiesta per altri Enti pubblici o privati), il cui incasso sarà interamente utilizzato per il funzionamento dell'attività istituzionale.

Inoltre, l'associazione si propone di avviare ricerche pedagogico didattiche anche con taglio etnomusicologico, compiere studi ed analisi sulle consuetudini musicali di ieri e di oggi senza limiti territoriali; svolgere qualsiasi altra attività o servizio che si rilevasse utile a promuovere e a diffondere benessere e conoscenza; può svolgere attività artistiche rese ad enti pubblici e/o privati; può far partecipare i soci a manifestazioni o iniziative promosse da Enti pubblici o Privati;

ART. 5. 1 Attività di volontariato

1. L'Associazione si avvale di volontari.

2. Il volontario svolge, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

3. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Tuttavia possono essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite da apposito regolamento e/o da delibera dell'Assemblea dei soci.

Sono vietati in ogni caso rimborsi di tipo forfettario.

4. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

5. Non si considera volontario il socio che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

6. L'Associazione assicura i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

7. I volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro custodito presso la sede dell'Associazione.

Art. 6 - Soci

1. I soci si distinguono in soci fondatori, ordinari, sostenitori, soci allievi e soci onorari.

2. Sono soci coloro che sono dichiarati tali da apposita delibera del Consiglio direttivo.

3. Sono soci allievi le ragazze e i ragazzi di età inferiore ai diciotto anni che, previo consenso scritto di almeno uno dei genitori o di chi esercita la potestà genitoriale, intendono frequentare e partecipare all'attività dell'Associazione.

4. Con la maggiore età, potranno diventare soci ordinari a seguito della delibera del Consiglio direttivo.

Art.6.1- Libro dei soci

L'elenco dei soci è contenuto nel Libro dei soci ed è custodito a cura del Segretario. Può essere visionato dai soci secondo quanto stabilito dall'art.30, comma 2.

Art.6.2- Numero dei soci

1. Il numero degli associati è illimitato senza distinzioni di età, sesso, nazionalità e cultura.

2. Possono far parte dell'Associazione, oltre alle persone fisiche, anche gli enti del terzo settore o senza scopo di lucro che intendano contribuire al raggiungimento degli scopi previsti dal presente Statuto e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) condividere gli scopi e la finalità dell'Associazione;

b) accettare il presente Statuto ed i Regolamenti Interni.

3. Le organizzazioni private partecipano nella persona di un loro rappresentante.

Art. 6.3 - Ammissione del socio

1. La domanda di ammissione si attua tramite preciso modulo di adesione e contiene l'esplicito impegno ad attenersi al presente Statuto e a osservare i Regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. È presentata in forma scritta ed autografa.

2. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel Libro dei soci.

3. Il socio è tale a decorrere dalla data della relativa delibera del Consiglio direttivo.



4. L'adesione all'Associazione si considera a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando il diritto di recesso.

Art. 6.4 - Diritti e doveri dei soci

1. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative e a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo.

2. Ogni associato, purché regolarmente iscritto nel libro dei soci, può intervenire con diritto di voto durante l'Assemblea, per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. Se di maggiore età, ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell'Associazione.

Se di minore età, ha diritto a partecipare alla vita associativa e ad esprimere il proprio voto sotto rappresentanza dell'associato adulto che ne fa le veci.

3. Ogni associato ha diritto a consultare i libri sociali tramite richiesta prevista dall'art.30, comma 2.

4. È diritto-dovere di ogni socio partecipare alla vita e alle attività dell'Associazione.

5. I Soci Fondatori sono coloro che hanno fondato l'associazione e ricoprendo o meno cariche sociali nel Direttivo, hanno diritto di voto e si fanno garanti del rispetto dei valori e degli obiettivi statutari nel tempo; La qualifica di socio si perde per i seguenti motivi: Dimissioni scritte, motivate, indirizzate al Consiglio Direttivo; per morosità, il socio che non provvederà al pagamento della quota associativa entro il limite stabilito dal Consiglio Direttivo si intenderà di diritto escluso dall'Associazione; allontanamento a seguito di gravi motivi riconosciuti dal Consiglio Direttivo e, in caso di appello, dall'Assemblea che decide in via definitiva; inadempienza o disinteresse verso l'attività sociale. In casi particolarmente gravi e motivati, il Consiglio Direttivo potrà negare il rinnovo della nomina a socio. In ogni caso il Socio dimissionario, radiato o espulso non ha diritto alla restituzione delle quote associative e/o contributi versati, né vantare pretese sul patrimonio sociale. I soci, in regola con il pagamento della quota di Associazione, hanno diritto di partecipare all'Assemblea personalmente o facendosi rappresentare da altro socio purché munito di delega scritta e di usufruire di tutti i servizi gratuitamente offerti dall'Associazione. A copertura dei costi di particolari iniziative programmate e promosse dall'Associazione, potranno essere richieste quote di autofinanziamento straordinarie unicamente ai Soci interessati ad esse. Le quote versate dai Soci sono intrasmissibili e non sono soggette a rivalutazioni.

Art. 6.5 - Quota associativa

1. I soci sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo.
2. La quota associativa deve essere versata entro i termini e secondo le modalità stabilite dal Consiglio direttivo, pena la decadenza per morosità dalla qualifica di socio.
3. La quota associativa non è rimborsabile né trasmissibile *mortis causa* o *inter vivos*.
4. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario.
5. È facoltà dei soci effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.
6. Le somme versate per le quote annuali rappresentano un versamento periodico vincolante e fanno parte delle risorse economiche della Associazione. Non costituiscono pertanto titolo di proprietà o di partecipazione a proventi.

Art. 6.6 - Aspettativa

1. Il socio, che, per particolari e gravi motivi di carattere duraturo, ritenga di non poter partecipare attivamente alla vita associativa, comunica al Consiglio direttivo di voler usufruire di un periodo di aspettativa, continuativo o frazionato, comunque non superiore a diciotto mesi nell'arco di cinque anni a partire dalla data della prima richiesta.
2. L'aspettativa non interrompe l'appartenenza all'Associazione e la qualifica di socio.

Art.7 - Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il Presidente;
- e) il Segretario;
- f) il Tesoriere;
- g) l'Organo di controllo.

Art.7.1- Assemblea dei soci. Competenze

1. L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo deliberativo dell'Associazione.
2. All'assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto di voto tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa e che siano iscritti nel libro degli associati, conformemente a quanto stabilito dall'art. 24 del D. Lgs. n. 117/2017.

All'assemblea ordinaria dei soci spettano i seguenti compiti:

- 
- a) discutere e deliberare sui bilanci e sulle relazioni del Consiglio direttivo;
 - b) eleggere e revocare i membri del Consiglio direttivo, il Segretario e l'Organo di controllo;
 - c) approvare le linee generali del programma di attività dell'Associazione;
 - d) approvare l'eventuale Regolamento interno;
 - e) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
 - f) deliberare in merito agli eventuali ricorsi presentati dai Soci esclusi;
 - g) deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale e su ogni altro argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere;

3. All'Assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:

- a) deliberare sullo scioglimento, la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione o scissione dell'associazione;
- b) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo.

Art. 7.2 - Assemblea dei soci. Convocazione

1. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata con delibera del Consiglio direttivo, almeno due volte l'anno:

- a) per l'approvazione del bilancio consuntivo entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Per motivi particolari il bilancio consuntivo può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio;
- b) entro un mese prima dell'apertura del nuovo esercizio per l'approvazione del bilancio preventivo.

2. L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio direttivo da almeno 1/5 (un quinto) dei soci regolarmente iscritti. Qualora l'Assemblea sia stata richiesta da almeno 1/5 dei soci, il Consiglio direttivo deve convocare l'adunanza entro e non oltre 20 giorni dalla ricezione della richiesta.

3. In caso di mancato adempimento il Consiglio direttivo decade dalla carica mantenendo l'obbligo dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione fino all'insediamento del nuovo Consiglio direttivo.

4. La comunicazione della convocazione deve essere effettuata mediante avviso affisso in bacheca almeno sette giorni prima della data di convocazione e/o mediante comunicazione scritta ai singoli soci, contenente i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione.

5. In deroga alle precedenti disposizioni il Presidente può convocare direttamente l'Assemblea, con le modalità di avviso ai soci, senza la preventiva delibera del Consiglio direttivo.

6. In mancanza delle formalità suddette l'Assemblea si reputa comunque regolarmente costituita quando siano presenti tutti i soci effettivi ed il Consiglio direttivo al completo.

7. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza da un membro del Consiglio direttivo scelto tra i presenti. Il Presidente constata la regolarità delle deleghe ed, in generale, il diritto di intervenire in Assemblea. Nel caso in cui si debba procedere all'elezione degli Organi sociali l'Assemblea sarà presieduta dal socio che, tra i presenti sarà iscritto da più tempo al libro soci.

8. Il verbale redatto in occasione di ciascuna Assemblea verrà firmato dal Presidente, dal Segretario, ed eventualmente dagli scrutatori in caso di votazioni. Esso sarà affisso in bacheca per i 15 giorni successivi all'Assemblea.

9. Entro tale periodo di tempo i soci che rappresentano 1/5 di tutti gli effettivi possono opporsi alle delibere facendo richiesta di altra assemblea secondo quanto previsto appena sopra.

Art.7.3 - Validità dell'Assemblea e partecipazione dei soci

1. Per la validità delle delibere assembleari, si fa riferimento all'art. 21 del codice civile.

2. Ciascun associato può farsi rappresentare nell'Assemblea da altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare, oltre a se stesso, un solo altro associato.

3. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.

4. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, è regolarmente costituita qualunque sia il numero di soci intervenuti.

5. L'assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le modalità specificate dal regolamento interno.

6. L'assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno i 3/4 (trequarti) degli associati in prima convocazione e con la presenza della metà più uno degli associati in seconda convocazione.

7. L'Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza dei presenti; per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, si rinvia a quanto previsto dai successivi articolo 13 del presente Statuto.

Art.7.4 - Votazione

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, la votazione avviene a scrutinio segreto. Le votazioni avvengono

sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'articolo 2538, secondo comma, del codice civile.

Art.8 - Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è l'organo di gestione dell'attività dell'Associazione.
2. È composto da 5 soci eletti dall'Assemblea per cinque anni.
I membri del Consiglio sono rieleggibili.
3. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti; il consigliere così eletto rimane in carica fino al rinnovo del Consiglio.
4. Nella prima seduta il Consiglio direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente.
5. I componenti del Consiglio direttivo devono adempiere ai doveri loro imposti dallo Statuto e sono solidalmente responsabili nei confronti dell'Associazione se i danni da loro causati sono direttamente riconducibili alla loro condotta e se questi derivano dall'inadempimento di un obbligo previsto dalla legge o dallo Statuto.

Art.8.1 - Riunioni del Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, da un Consigliere da egli delegato. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno quattro membri su cinque; le deliberazioni si adottano a maggioranza assoluta.
2. Il Consiglio direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.
3. Il Consiglio si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:
 - a) il presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;
 - b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Art.8.2- Competenze del Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, che può anche delegare a qualcuno dei suoi membri nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea.

2. In particolare:

a) redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;

b) ratifica gli indirizzi musicali e le attività correlate presentate dal Direttore artistico;

b) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;

c) redige i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

d) stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;

e) nomina e revoca il Direttore artistico, i direttori di coro e/o d'orchestra, i collaboratori, i consulenti, i dipendenti ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere;

f) delibera circa l'ammissione e l'esclusione dei soci;

g) determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;

h) delibera l'eventuale svolgimento di attività diverse e ne documenta il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;

i) ratifica o respinge i provvedimenti di urgenza adottati dal Presidente;

l) svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

Art. 9 - Il Presidente

1. Il Presidente è nominato dal Consiglio direttivo fra i consiglieri eletti.

2. Al Presidente del Consiglio direttivo compete la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale. Egli convoca e presiede il Consiglio direttivo; sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione.

3. Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio direttivo, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

4. Il Presidente convoca l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Art. 10 Compensi e rimborsi spese

Nel rispetto delle finalità senza scopo di lucro della Aps, i Soci di qualsiasi tipologia non possono ricevere emolumenti diretti. I Soci non possono ricevere compensi per le cariche statutarie di Presidenza, Vice Presidenza, Consigliere, Segretariato (qualora fosse un socio), se non per l'espletamento di attività previste nello statuto che siano correttamente documentate e il cui compenso venga giustamente equilibrato all'impegno in termini di tempo e risorse fisiche - intellettuali.

I rimborsi spesa dovranno essere giustificati con appositi moduli predisposti dal Direttivo.

Per trasferte di chilometraggio superiore a quello del raggio comunale, o trasferte che richiedono vitto e alloggio fuori provincia o regione, il Direttivo, avendo risorse, può rimborsare i costi del viaggio/vitto/alloggio e secondo le tabelle ACI vigenti.

Art. 10.1 Lavoro retribuito

1. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, nel rispetto della normativa vigente con particolare riferimento agli enti del terzo settore.

2. Possono essere soggetti di contratti di lavoro autonomo i soci medesimi purché nei limiti di quanto stabilito dall'art. 8 comma 3 lettera a) del D.Lgs. 117/17.

Art. 11 Patrimonio

L'Associazione trae i mezzi economici e patrimoniali per conseguire le proprie finalità da: quote associative; eventuali donazioni e lasciti; proventi da iniziative, stabili o occasionali, e da prestazioni di servizi convenzionati; sponsorizzazioni; beni immobili e mobili o erogazioni liberali degli associati e dei terzi; contributi finanziari e benefici economici provenienti da enti pubblici o privati nazionali, dall'Unione Europea o da organismi internazionali; rimborsi; quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di eventi o manifestazioni; proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività marginali di carattere commerciale, produttivo o artigianale, svolte in maniera ausiliaria, sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.

Ogni altro tipo di entrata nel rispetto della legislazione vigente.

L'adesione alla Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota di iscrizione determinate annualmente dal Consiglio Direttivo. È comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori.

Art. 11.1 - Assenza scopo di lucro e divieto di distribuzione utili

1. L'Associazione non ha scopo di lucro.
2. Non può distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
3. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art.12 Anno sociale

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il primo gennaio di ogni anno e terminano il 31 dicembre dello stesso anno. Entro il 31 marzo di ciascun anno verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il rendiconto economico e finanziario e contestualmente il bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile successivo. In casi particolari dovuti a problematiche di natura gestionale o organizzativa può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione. Il bilancio deve essere approvato dal Consiglio Direttivo. I bilanci e rendiconti restano depositati presso la sede legale della Associazione e in copia al Segretario della stessa. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

Art. 13 Scioglimento e Devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea dei soci secondo le disposizioni del presente Statuto.

1. In caso di scioglimento, l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.
2. Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, o in mancanza alla Fondazione Italia Sociale, acquisito il parere positivo dell'Ufficio di cui all'art 45, comma 1, del citato D.Lgs. 117/2017.

Art.14 I Libri dell'associazione

Libro dei verbali, Libro dei soci, Libro volontari, Libro bilanci, Registro attività annuali;

ART. 15 Il Bilancio

Il Bilancio di esercizio è formato dallo Stato Patrimoniale, dal rendiconto gestionale, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente con le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Esso è relativo all'esercizio sociale che coincide con l'anno solare e deve essere predisposto dal Consiglio direttivo e discusso dall'Assemblea.

Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Il bilancio sarà depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art.16 - Il Rendiconto della raccolta fondi

Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

NORME E RINVIO

1 -1. Il presente Statuto è promulgato dal Presidente dell'Associazione entro cinque giorni dalla sua approvazione da parte dell'Assemblea dei soci ed entra in vigore contestualmente alla promulgazione.

2. Il testo dello Statuto è depositato presso la sede legale dell'Associazione per rimanere esposto per la durata di tre mesi, affinché ogni socio possa prenderne visione.

3. Lo Statuto, munito della firma del suo Presidente, è inserito nel Libro delle deliberazioni della Associazione.

4. Lo Statuto dovrà essere fedelmente osservato come legge fondamentale della Associazione da tutti i soci e organi della Associazione.

II - Regolamento interno

Per tutto ciò che non è contemplato nello Statuto e per meglio regolamentare l'attuazione dello stesso, l'attività dell'Associazione può essere disciplinata da un Regolamento interno predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea dei soci.

III - Rinvio

Per tutto ciò che non è previsto dal presente Statuto o dal Regolamento interno si rinvia ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano, alle leggi speciali sulle associazioni e a quanto previsto dal Codice civile e dal D.Lgs. 117/2017.

NORME TRANSITORIE

1. Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti normativi, si applicano e producono effetti nel momento in cui il medesimo Registro viene istituito e risulta operante e i provvedimenti attuativi entrano in vigore.

2. Le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina prevista dal D.Lgs. 117/2017 e succ.mod. devono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dall'entrata in vigore del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Letto, approvato, firmato e sottoscritto

Legale rappresentante

[Firma]

Segretario

[Firma]

REGISTRATO A SASSARI
30 MAG. 2025
a.n. 580
Mod. 3
Rassegna EURO ATTO DIBENTE



IL DIRETTORE

Giuseppe Francesco Soto

[Firma]